



## AVVISO

DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2021 E RESIDUO ANNO 2020

### RICHIAMATI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni – e dunque l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, per le materie ad essa delegate dai Comuni soci – svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
  - all'art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
  - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
  - all'art. 5, comma 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
  - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- la Legge Regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" con particolare riferimento all'art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione" che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede all'art. 55 che:
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
  2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
  3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della

pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017;

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;

- le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, al cui punto 23 (“La co-progettazione”) si legge:

“Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all'ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione. L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co- progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

La co-progettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

Gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale.

Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia.

Costituisce buona pratica la pubblicazione di un Avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L'avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti.

I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte.

Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi. Terminata la fase di co-progettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura”;

- la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1 c. 386) che istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (d'ora in poi Fondo Povertà), al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale prevedendone il relativo finanziamento;

- il Decreto Legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, che ha introdotto a partire dal mese di aprile 2019, in sostituzione del REI, il Reddito e la Pensione di cittadinanza quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;

- le Linee Guida per l'impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2020-2021;

- il Piano Nazionale degli interventi sociali e dei servizi sociali 2021-2023 il cui decreto ministeriale è stato approvato il 21/12/2020 e prevede la prosecuzione dei finanziamenti fino al 2023;

- il Decreto Legge 48/2023 “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” che prevede dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di Inclusione, un sussidio economico che sarà concesso ai nuclei familiari che presentano almeno un componente minorenni, disabile o con più di 60 anni; le persone occupabili dovranno seguire specifici percorsi di accompagnamento al lavoro.

### **Tutto ciò premesso**

#### **SI INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per individuare soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione dei servizi a supporto degli operatori sociali che si occupano di attivare interventi rivolti a soggetti singoli e/o nuclei familiari beneficiari del RdC e interventi di sostegno rivolti ai percettori di RdC. Si specifica che in relazione all'attuazione del Decreto Legge 48/2023 “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, la misura del Reddito di Cittadinanza è superata in funzione dell'applicazione dell'Assegno di Inclusione e pertanto le attività previste per i percettori del RdC saranno rivolte ai beneficiari del nuovo dispositivo.

## AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia – Via Fiume 17 bis - Moncalieri E-mail: info@unionemoncalieri.it Posta certificata PEC: unionemoncalieri@legalmail.it Indirizzo Internet: https://www.unionemoncalieri.it

### ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

La Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2021 e residuo 2020, è finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ai fini del superamento della condizione di povertà. Il Patto per l'inclusione sociale (di seguito PaIS) di cui all'art. 4, comma 13, del D.L. 4/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 147/2017 (con alcune integrazioni) e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 147/2017. I beneficiari del RdC accedono al PaIS previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e ove emergano bisogni complessi, quadro di analisi approfondito).

Ai fini della definizione e attuazione del Patto per l'inclusione sociale, a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, e non del singolo beneficiario, è pertanto prevista l'attivazione di interventi e servizi di contrasto alla povertà e l'attivazione di sostegni da individuare nel progetto personalizzato, di seguito elencati:

- Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale;
- Rafforzamento degli interventi di inclusione (valutazione multidimensionale e attivazione dei sostegni nel Patto per l'Inclusione sociale);
- Segretariato sociale/servizi per l'accesso;
- Sistemi informativi;
- Progetti Utili alla Collettività (PUC)

### ART. 2 - OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione che si intende attivare ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo settore di proposte progettuali finalizzate alle seguenti macro-aree di intervento:

#### **a) Macro-area 1**

**Rafforzamento del Servizio Sociale professionale del territorio**, in attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida per una presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del RDC e per rispondere a bisogni complessi attraverso la messa in atto di interventi di:

- valutazione multidimensionale;
- consulenza, orientamento e monitoraggio degli interventi;
- incremento della presa in carico dei nuclei;
- attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete.

Le figure professionali da impiegare indicativamente saranno 4 assistenti sociali.

**Rafforzamento del Segretariato sociale**, in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida per offrire:

- informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- orientamento ai nuclei beneficiari sulle risorse sociali disponibili sul territorio che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari;
- attività di supporto amministrativo relativamente alle azioni previste dalle norme di legge a favore dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, in collaborazione con il servizio sociale professionale.
- coordinamento e interfaccia con i servizi rivolti ai beneficiari di RdC.

Le figure professionali da impiegare indicativamente saranno:

- 1 amministrativo che si occuperà prevalentemente di accoglienza e orientamento per i beneficiari;
- 1 coordinatore esperto di politiche attive del lavoro rivolte a soggetti svantaggiati;
- 3 educatori.

Trattandosi di servizio a supporto dell'Unione dei Comuni, così come da disposizioni ministeriali, gli operatori dovranno operare in integrazione ed in linea con quelli dell'ente ed in accordo con le Posizioni Organizzative delle varie aree coinvolte. Nella fase di co-progettazione con i partner individuati verrà individuata una figura di coordinamento del progetto che collaborerà con il referente dell'Ente.

## **b) Macro-area 2**

**Servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di RDC**, in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida per offrire:

- percorsi formativi, di orientamento e di socializzazione, per favorire percorsi di autonomia per percettori di RDC;
- strutturare reti di collaborazione e accompagnamento fra i servizi del territorio dell'Unione;
- rinforzo delle competenze finalizzato all'inserimento lavorativo;

### ART. 3 - PROPOSTA PROGETTUALE

Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del citato Avviso, specificare per quale macro-area intende candidarsi, quali azioni intende attuare in partnership, utilizzando uno schema con la presentazione di un elaborato progettuale non superiore a quattro pagine formato A4 numerate progressivamente, carattere Arial 12, Interlinea 1.5 comprensiva di eventuali tabelle e/o allegati, che comprenda:

- descrizione degli interventi che si intende attuare (specificando la macro-area di interesse);
- descrizione delle figure professionali coinvolte;
- risultati che si intende raggiungere;
- risorse impiegate.

Nel computo dell'elaborato progettuale non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice.

### ART. 3 - DURATA DEL PROGETTO

La co-progettazione dovrà uniformarsi alle linee guida e dovrà focalizzarsi sull'individuazione delle risorse per la realizzazione degli interventi, coordinamento degli interventi nel territorio di riferimento, azioni per la costruzione di una rete di enti già attivi sul tema, azioni di comunicazione sul territorio.

L'Accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra l'Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia e i partner selezionati, decorrerà dalla data di stipula della convenzione **per 15 mesi**, eventualmente rinnovabile e prorogabile con eventuali nuovi finanziamenti della Quota Servizi del Fondo Povertà, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### ART. 4 – RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse complessive, messe a disposizione dall'Ente per la realizzazione degli interventi sopracitati da parte degli Enti del Terzo Settore, sono pari a **Euro 506.800,00** a valere sul Fondo Povertà annualità 2021 e residuo 2020 suddivisi nel seguente modo:

- **per la macro-area 1: Euro 466.800,00**
- **per la macro-area 2: Euro 40.000,00**

### ART. 5 - TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un Tavolo di co-progettazione costituito da personale dell'Ente e dai soggetti che hanno manifestato interesse, finalizzato alla realizzazione del progetto completo in ogni sua parte. Il Tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, previsti.

#### ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17).

#### ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

##### 7.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

7.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

7.1.b) qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:

7.1.b. 1) Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all'Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;

7.1.b. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 383/2000;

7.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991;

7.1.b. 4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese;

7.1.b. 5) Altri soggetti con iscrizione nella CCIAA come operatore attivo, se presente, o Statuto dell'Organizzazione.

##### 7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si intendono attuare. Il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dovrà essere autodichiarato dal Legale rappresentante protempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di composizione plurisoggettiva, i requisiti citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all'aggregazione.

#### ART. 8 - MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi:

1. Selezione dei partner sulla base dei progetti presentati;
2. Co-progettazione condivisa;
3. Realizzazione delle attività.

A seguito della selezione dei partner al progetto si procederà alla stipula della Convenzione tra questi ultimi e l'Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

## ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, **entro il giorno 16/06/2023 h. 12:00** - esclusivamente via PEC all'indirizzo: unionemoncalieri@legalmail.it la propria manifestazione, unitamente alla proposta progettuale, il tutto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La domanda dovrà riportare la seguente dicitura:

**AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2021 E RESIDUO 2020**

L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal Legale Rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
- le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono.

In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti.

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di interesse;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nella presente manifestazione di interesse.

## ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Una Commissione Tecnica avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza e secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi:

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo i criteri sotto elencati:</b>
Proposta organizzativa comprendente gli obiettivi, le azioni, le risorse umane, gli strumenti che si intendono impiegare, la congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti.	Fino a 40



Proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità dell'intervento.	Fino a 30
Coinvolgimento reti formali e informali del territorio per la realizzazione del progetto.	Fino a 20
Adeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi.	Fino a 10

I soggetti ammessi alla co-progettazione saranno quelli che avranno ottenuto un punteggio superiore a 70, a seguito della valutazione della Commissione tecnica.

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche tecniche anche sostanziali.

#### ART. 11- PUBBLICAZIONE

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (Sezione Notizie in evidenza e Sezione Amministrazione trasparente). Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

#### ART. 12 - DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR ("Regolamento"), i dati personali, raccolti ai fini della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia in qualità di Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia Via Fiume 17 bis - Moncalieri Codice Fiscale 94067500010 – PEC unionemoncalieri@legalmail.it – E-mail info@unionemoncalieri.it

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.

#### ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

#### ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

#### ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il RUP è il Dirigente Apicale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, Dott. Giorgio Luigi Riso. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il quarto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

## ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

## ART. 17 - RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

## ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia si riserva la facoltà di non dare luogo alla realizzazione del progetto realizzato sul tavolo di co-progettazione qualora le manifestazioni di interesse non siano ritenute coerenti con le linee guida precedentemente specificate. L'Unione è infatti l'Ente capofila del progetto e referente per il Ministero della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, all'attuazione, al monitoraggio.

Si allega:

- l'istanza della manifestazione di interesse (Allegato 2);

Moncalieri, il 01/06/2023

Il R.U.P.

Il Dirigente Apicale

Dott. Giorgio Luigi Risso

(firmato digitalmente)